Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,

i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie

di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco

dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui

al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta c

ollaborazione con gli organi di indirizzo politico.